

due mesi dalla data del decreto che ordina la gestione provvisoria per la liquidazione dell'ente, tanto dichiarare che intendono recederne e ritirare le somme loro devute, quante persistere nel rispettivo contratto di pensione, estendendole però a 25, 30, 35 ed anche 40 anni, con facoltà di esigere a scadenza, il capitale corrispondente, in luogo della pensione, se lo ritengono di loro convenienza. Potranno anche optare per una delle forme di assicurazione di pensioni e di capitali esercitate dalla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia. Se non sia presentata, nessuna dichiarazione s'intenderà mantenute il contratto precedente a scadenza ventennale, con esclusione assoluta dei requisiti tentinari.

Il contratto stesso in caso di sospensione dei versamenti, andrà soggetto alla semplice riduzione ordinaria anziché a decadenza, mentre in caso di premerienza del socio entro il ventennio originario ed entro il periodo prolungato come sopra, gli eredi saranno ammessi a ritirare il capitale accumulato sul libretto di pensione del loro autore defunto.

Sono annullate tutte le decadenze accertate a carico dei soci inadempienti della Cassa Mutua per le Pensioni di Torino, a partire dal 1° Marzo 1910.

Art.

Se nell'interesse dei minorenni iscritti alla detta Cassa sia validamente chiesta il recesso, le somme devute rimarranno presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni, a titolo di deposito fruttante l'interesse del 3,50 per cento netto a moltiplice, per il montare complessivo così accresciuto, a loro disposizione quando abbiano raggiunto la maggiore età, ovvero a disposizione dei loro eredi se premuovano in istate di minorità.

Art.

Il personale della Cassa Mutua di Torino sarà a preferenza, adibito al servizio della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per le assicurazioni popolari esercitate da essa e dall'Istituto nazionale, anche come surrogato alla Cassa Mutua medesima.

Dal patrimonio attivo della Cassa Mutua per le Pensioni di Torino, prima di procedere alla determinazione dei diritti dei singoli soci, come all'art. 20, comma secondo sarà prelevata la somma necessaria per attribuire a quegli impiegati di essa che non possano essere assunti in servizio presso la Cassa Nazionale di Previdenza e l'Istituto nazionale, un compenso, per una volta tanto nelle misure seguenti:

- 1° Due annualità delle stipendie a quegli impiegati che abbiano più di 10 anni di servizio
- 2° Una annualità delle stipendie a quegli impiegati che abbiano più di 5 anni di servizio, e meno di 10
- 3° Un quadrimestre delle stipendie a coloro che abbiano meno di 5 anni di servizio

